

One Bank, One UniCredit.

3. Nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci Supplenti

Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.

2019

Assemblea ordinaria e straordinaria

La banca
per le cose che contano.



Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.

Milano, 6 febbraio 2019

Indice

1. Profilo del Collegio Sindacale	3
1.1 Composizione quantitativa	4
1.2 Composizione qualitativa	4
1.2.1 Requisiti di professionalità	4
1.2.2 Profili attitudinali	6
1.2.3 Disponibilità di tempo e numero di incarichi	6
1.2.4 Numero di mandati	7
1.2.5 Incompatibilità	7
1.2.6 Indipendenza	8
1.2.7 Indipendenza di giudizio	8
1.2.8 Quote di genere	8
1.2.9 Requisiti di onorabilità	8
1.2.10 Modalità e tempistiche delle procedure di nomina	9
2. Induction e formazione	10

Allegato

Profilo del Collegio Sindacale

Pur non sussistendo una previsione specifica che richieda di individuare la composizione quali-quantitativa ottimale per il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit, d'intesa con il Collegio Sindacale uscente, ritiene utile, a fronte in particolare della crescente complessità del quadro regolamentare che disciplina i requisiti degli esponenti bancari, richiamare l'attenzione dei soci sulle principali previsioni riguardanti la composizione del Collegio Sindacale e fornire al tempo stesso un profilo teorico ideale dei Sindaci di UniCredit al fine di favorire la migliore individuazione delle candidature da proporre in occasione della prossima Assemblea chiamata a rinnovare il Collegio Sindacale.

* * *

Si richiamano di seguito la disciplina nazionale e europea applicabile in materia:

- Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e Regolamento Emittenti Consob adottato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificati;
- Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1983 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e relativi regolamenti attuativi;
- Banca d'Italia, Disposizioni di vigilanza per le banche, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 in materia di governo societario (Parte I, Titolo IV, Capitolo 1) e in materia di sistema dei controlli interni (Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione 2);
- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD IV) e Regolamento (UE) n. 575 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento;
- EBA guidelines in materia di internal governance (2017);
- EBA/ESMA joint guidelines in materia di verifica della idoneità dei componenti degli organi di supervisione strategica, controllo e gestione nonché dei titolari di funzioni chiave (2017);
- BCE, guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (2018);
- Codice di Autodisciplina per le società quotate (2018).

Si evidenzia che nel formulare le proprie raccomandazioni ai soci il Consiglio di Amministrazione, oltre alla disciplina nazionale ed europea sopra citata, ha tenuto conto anche dei principi contenuti nello schema di Decreto Ministeriale recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento degli incarichi in corso di emanazione ai sensi, tra l'altro, dell'art. 26 del D.Lgs. n. 385/1983 ("Schema di Decreto Ministeriale") e della regolamentazione di settore tra cui le Norme di Comportamento del Collegio Sindacale delle Società Quotate (2018).

Nella predisposizione del Profilo teorico ideale dei Sindaci di UniCredit, il Consiglio di Amministrazione ha infine considerato anche il sistema di governance della Società, riferendosi allo Statuto sociale, ai regolamenti interni degli organi sociali, ai principi chiave della governance.

Il presente Profilo è messo a disposizione dei soci della Società in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste; successivamente sarà verificata la rispondenza della composizione del Collegio risultante dal processo di nomina al presente Profilo.

1.1 Composizione quantitativa

Lo Statuto sociale di UniCredit prevede, all'art. 30, che il Collegio sia composto da 5 Sindaci effettivi, fra i quali il Presidente, e 4 supplenti.

Nel rispetto della vigente normativa, almeno **due Sindaci effettivi e uno supplente** devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 anni.

In linea con il processo di rafforzamento della *corporate governance* della Banca già avviato nel 2017, il Consiglio, sulla base delle discussioni svoltesi in seno al Comitato *Corporate Governance, Nomination and Sustainability*, ha deciso di optare, anche in coerenza con le previsioni del Decreto Legislativo n. 231/2001, per l'assetto organizzativo promosso dalle Disposizioni di vigilanza per le banche il quale prevede che le funzioni dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231 siano svolte dal Collegio Sindacale. Tale soluzione, che avrà efficacia a partire dal rinnovo dell'organo per gli esercizi 2019 – 2021, oltre ad essere in linea con le *best practice* nazionali definite nel Codice di Autodisciplina per le società quotate, consentirà sia di rafforzare i poteri dell'organismo di vigilanza stesso (alla luce dei poteri, responsabilità e indipendenza propri di un Collegio Sindacale) sia di semplificare il sistema dei controlli interni della Società. Alla luce di ciò, e al fine di garantire la presenza di esponenti in possesso di conoscenze, competenze ed esperienze tecniche che consentano, tra l'altro, di comprendere appieno le attività e i rischi principali ai quali la Banca è esposta, il Consiglio suggerisce ai soci - cui spetta la decisione in merito alla composizione dell'organo di controllo - l'indicazione di almeno un candidato con specifica esperienza in materie giuridiche e adeguata conoscenza di organizzazione e processi aziendali.

1.2 Composizione qualitativa

Dato il quadro di riferimento precedentemente delineato, nel formulare la raccomandazione rivolta ai soci che presenteranno le liste dei candidati, in merito alle professionalità e alle competenze ritenute necessarie ai fini di una composizione ottimale del Collegio Sindacale di UniCredit, il Consiglio di Amministrazione ritiene utile attirare l'attenzione sull'importanza di:

- assicurare nell'organo di controllo un'equilibrata combinazione di profili ed esperienze;
- valorizzare profili con caratteristiche personali ed attitudinali in grado di assicurare lo svolgimento ottimale dell'incarico da parte dei Sindaci;
- identificare profili con una adeguata disponibilità di tempo e risorse per permettere un efficace svolgimento del ruolo di Sindaco;
- promuovere ulteriormente i requisiti di diversità già presenti, per quanto concerne, in particolare la formazione ed esperienza professionale, la diversità di genere e la diversificazione anagrafica.

1.2.1 Requisiti di professionalità

Oltre alla disciplina in vigore, significativa attenzione è stata posta alla CRD IV, alle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia, alla regolamentazione per le Società quotate (ivi incluse quella del Codice di Autodisciplina) ed alle indicazioni delle Linee Guida che disciplinano i requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali emanate dalla Banca Centrale Europea.

In relazione a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno che i soci tengano in considerazione ai fini della scelta dei candidati:

- » il possesso in capo agli stessi di un *mix* di conoscenze, competenze ed esperienze tecniche che consentano all'organo di controllo di comprendere le principali aree di *business* ed i rischi principali ai quali il Gruppo UniCredit è esposto;
- » l'esperienza complessiva maturata, sia attraverso studi e formazione sia attraverso esperienze pratiche nell'ambito di posizioni ricoperte;
- » la dimensione, il livello di complessità operativa, il perimetro di attività e i rischi connessi, i mercati e le diverse

Profilo del Collegio Sindacale

geografie in cui i candidati hanno precedentemente operato.

Fermi i requisiti di professionalità stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, in forza dei quali almeno **due Sindaci effettivi e uno supplente** devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 anni, si ritiene utile richiamare l'attenzione dei soci anche sui requisiti previsti dallo Schema di Decreto Ministeriale, ed in particolare che **gli altri componenti** del Collegio Sindacale siano scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente:

- attività di revisione legale,
ovvero
- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di UniCredit;
ovvero
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di UniCredit; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e prevalente nei settori sopra richiamati;
- attività di insegnamento universitario di ruolo, quali docente di prima o di seconda fascia, in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e – in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale, ovvero in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità paragonabile con quella di UniCredit.

Lo schema di Decreto Ministeriale prevede, altresì, che il **Presidente del Collegio Sindacale** abbia maturato una esperienza professionale di almeno due anni in più rispetto a quella triennale sopra indicata.

In modo più specifico, con riferimento ai requisiti di esperienza professionale, il Consiglio - anche alla luce degli orientamenti espressi congiuntamente da EBA/ESMA in materia di verifica della idoneità dei componenti degli organi aziendali e di BCE in tema di verifica dei requisiti – ritiene che i candidati al ruolo di Sindaco di UniCredit dovrebbero essere in possesso preferibilmente di almeno due delle seguenti competenze:

- **BANKING BUSINESS**
- **BANKING GOVERNANCE**
- **GOVERNO DEI RISCHI E SISTEMI DI CONTROLLO**
- **COMPETENZE LEGALI, SOCIETARIE E DI REGOLAMENTAZIONE**
- **CONTABILITÀ, BILANCIO E AUDIT**

Il Consiglio invita, infine, i soci a tenere in considerazione che tutti i Sindaci dovrebbero possedere una conoscenza della lingua inglese idonea a consentire una corretta comprensione di testi scritti e, dunque, assicurare la possibilità di svolgere direttamente la propria attività di controllo anche su documenti della specie, attesa anche l'adozione di tale lingua nella corrispondenza intercorrente fra la Società e l'Autorità di Vigilanza europea.

Al fine di consentire ai soci una più agevole lettura delle competenze in capo a ciascun candidato, il Consiglio richiede che la proposta di nomina sia corredata da *curricula* accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dai candidati medesimi riportante evidenza analitica delle competenze maturate nei diversi ambiti sopra elencati.

1.2.2 Profili attitudinali

Il Consiglio richiama inoltre l'attenzione sull'opportunità di tenere in considerazione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di membro del Collegio Sindacale di UniCredit:

- Indipendenza mentale, ovvero la capacità di essere oggettivo, aperto e preparato al confronto; capacità di prendere una posizione e di difenderla.
- Integrità, ovvero il rispetto dei valori e la capacità di vivere secondo gli stessi; onestà e fedeltà; autenticità, consapevolezza e sicurezza di sé.
- Dedizione e impegno, ovvero volontà ad investire tempo e energia per conoscere la Banca; impegno e preparazione.

1.2.3 Disponibilità di tempo e numero di incarichi

In forza delle previsioni della disciplina applicabile, la disponibilità di tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico, in ragione della natura, qualità e complessità dello stesso, risulta essere un requisito fondamentale che i candidati Sindaci devono assicurare.

Con riguardo alla specifica realtà di UniCredit, si fa presente - a titolo informativo - che in ciascun esercizio del triennio 2016-2018 si sono tenute in media 42 riunioni del Collegio Sindacale, 11 riunioni dell'Organismo di Vigilanza 231, e 18 riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Occorre, anche considerare l'impegno necessario per la partecipazione alle riunioni dedicate all'*induction* e alla formazione ricorrente nonché quello derivante dalla eventuale partecipazione dei Sindaci ai lavori dei Comitati consiliari.

Ai tempi dedicati alle riunioni sono, naturalmente, da aggiungere quelli necessari a ciascun Sindaco per la loro preparazione. A questo proposito si evidenzia come, sulla base dell'esperienza maturata, le risorse dedicate dal Presidente del Collegio Sindacale allo svolgimento del proprio ruolo siano risultate tali da assorbire una parte significativa del suo tempo: risulta, quindi, opportuno che i soci tengano debito conto di tale circostanza nell'individuare profili di candidati che possano essere chiamati a ricoprire questa carica.

Il Consiglio richiama altresì l'attenzione sulla soglia di partecipazione attesa alle riunioni del Collegio Sindacale dove l'art. 2404 del Codice Civile prescrive che "il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio decade dall'ufficio". Anche in relazione agli orientamenti espressi dall'Autorità di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione ritiene inoltre utile che i candidati possano assicurare una presenza fisica nelle riunioni stesse, ad eccezione di eventuali riunioni straordinarie. Ricordando che l'art. 149 del TUF prescrive, tra l'altro, che "i sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, decadono dall'ufficio", il Consiglio invita i soci a prestare anche attenzione alla soglia di partecipazione attesa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee della Società.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio – in linea anche con gli orientamenti espressi dalla BCE – evidenzia che i candidati dovrebbero accettare la carica quando ritengano di potervi dedicare il tempo necessario, tenendo conto dei seguenti fattori: gli altri impegni e circostanze di natura personale e professionale, nonché lo svolgimento di incarichi ricoperti in altre società; natura, portata e complessità delle funzioni svolte, dimensioni e situazioni delle società nelle quali viene ricoperto l'incarico, il luogo o paese di insediamento delle stesse.

A tal proposito, sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio Sindacale uscente in forza delle previsioni contenute nelle Norme di Comportamento dei Collegi Sindacali delle Società Quotate, ed in linea anche delle indicazioni ricevute dalla BCE, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit pone all'attenzione dei soci la seguente stima quale riferimento per valutare il tempo minimo ritenuto necessario per l'efficace partecipazione alle riunioni: per il Presidente del Collegio Sindacale sono richiesti 109 giorni l'anno (98 giorni per le attività del Collegio Sindacale e 11

Profilo del Collegio Sindacale

per quelle dell'organismo di vigilanza) mentre per i Sindaci effettivi 88 giorni l'anno (77 giorni per le attività del Collegio Sindacale e 11 per quelle dell'organismo di vigilanza).

Inoltre, il Consiglio, facendo seguito all'orientamento espresso dalla Banca Centrale Europea con riferimento all'adozione anche per i Sindaci dei limiti al cumulo di incarichi previsti dalla CRD IV per gli esponenti degli organi di amministrazione delle Banche, richiama gli specifici limiti previsti secondo i quali ciascun Sindaco può ricoprire complessivamente (in qualsiasi tipo di società, ad eccezione di organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali):

1 incarico esecutivo e 2 incarichi non esecutivi;

5 incarichi non esecutivi,

con le seguenti precisazioni, e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dal recepimento della Direttiva nell'ordinamento nazionale:

- a) per incarichi si intendono quelli presso il Consiglio di amministrazione, il Consiglio di sorveglianza, il Consiglio di gestione, il Collegio sindacale e di Direttore Generale: nelle società estere, si considerano gli incarichi equivalenti agli stessi, in base alla normativa applicabile alla società;
- b) sono considerati come un unico incarico, fra l'altro, l'insieme degli incarichi ricoperti:
 - i. nell'ambito dello stesso gruppo;
 - ii. in società non rientranti nel gruppo, in cui UniCredit detenga una partecipazione qualificata, come definita dall'art. 4 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

In linea con le Disposizioni di Vigilanza per le banche di Banca d'Italia per esponenti non esecutivi si intendono, in particolare, i componenti senza deleghe del Consiglio di Amministrazione nonché i componenti del Consiglio di Sorveglianza, del Collegio Sindacale e del Comitato per il Controllo sulla gestione.

1.2.4 Numero di mandati

Al fine di garantire un equo bilanciamento tra le esigenze di costante rinnovo e continuità del Collegio Sindacale, in linea con le *best practice* nazionali definite nel Codice di Autodisciplina per le società quotate, si raccomanda che i Sindaci non superino il numero massimo di tre mandati quali componenti del Collegio Sindacale.

1.2.5 Incompatibilità

In conformità all'art. 36 del D.L. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011), recante disposizioni in merito alle "partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" e al prescritto divieto ai "titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti", il Consiglio di Amministrazione ritiene utile richiamare l'attenzione dei soci sull'opportunità che nelle liste per la nomina del nuovo organo di controllo vengano indicati candidati per i quali sia stata preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla citata norma.

In conformità alle previsioni contenute nell'art. 17 del Decreto Legislativo n. 39/2010, non possono ricoprire la carica di Sindaco in UniCredit chi sia stato responsabile chiave della revisione legale che abbia effettuato la revisione per conto della società di revisione legale di UniCredit, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione della suddetta attività. Tale divieto è esteso ai dipendenti e ai soci, diversi dal responsabile chiave della revisione legale, nonché ad ogni altra persona fisica i cui servizi siano stati messi a disposizione o sotto il controllo della società di revisione, se abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un biennio dal loro coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.

In conformità a quanto previsto dalle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di governo societario, i componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo nelle quali UniCredit detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, intendendosi per tale la partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo bancario. Tale divieto

ricomprende anche l'assunzione di cariche nell'ambito di comitati per il controllo sulla gestione.

1.2.6 Indipendenza

Fermi i casi di ineleggibilità previsti dalla normativa, il Consiglio di Amministrazione ricorda che, al fine di ottemperare ai principi del Codice di Autodisciplina per le società quotate, le liste dei candidati dovranno essere composte in modo tale da garantire che i Sindaci siano scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal Codice di Autodisciplina con riferimento agli amministratori.

1.2.7 Indipendenza di giudizio

Il Consiglio di Amministrazione ricorda che tutti i componenti del Collegio Sindacale devono svolgere l'incarico con obiettività e integrità e nell'assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l'indipendenza, nonché consapevolezza dei doveri e diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società oltre che nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Fermi i casi di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previsti dalla normativa vigente, al fine di preservare appieno l'autonomia di giudizio dei componenti l'organo di controllo della Società, il Consiglio ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei soci sugli orientamenti espressi dalla BCE in tema di attenuazione dei potenziali conflitti di interesse, alla luce dei quali, tra l'altro, si raccomanda che:

- 1) al momento della nomina, i candidati non si trovino in situazioni personali e finanziarie che possano creare conflitti di interesse e anche potenzialmente ostacolare l'indipendenza di giudizio dei componenti l'organo di controllo;
- 2) i candidati non abbiano ricoperto al momento della nomina e nei cinque anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali ovvero non abbiano ricoperto al momento della nomina e nei due anni precedenti incarichi di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di UniCredit.

Al riguardo si precisa che la presenza di un conflitto di interessi non indica necessariamente che l'esponente non possa essere considerato idoneo: ciò si verifica solo nel caso in cui il conflitto stesso ponga un rischio rilevante e non sia possibile prevenire, attenuare o gestire adeguatamente lo stesso sulla base delle politiche approvate dalla Società.

1.2.8 Quote di genere

Con la Legge n. 120 del 12 luglio 2011, che ha modificato l'art. 147 - *ter* del TUF, sono state introdotte in Italia le quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate, prevedendo il rispetto di un criterio di composizione dell'organo di controllo in base al quale al genere meno rappresentato va riservata una quota di almeno un terzo dei componenti, a regime.

Al rinnovo del Collegio Sindacale si applicherà tale normativa e pertanto le liste di candidati dovranno essere composte in modo da assicurare la presenza di una quota di almeno un terzo di componenti del genere meno rappresentato (2 Sindaci).

1.2.9 Requisiti di onorabilità

Fermo quanto previsto dalla normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione ricorda che un Sindaco sarà considerato in possesso dei requisiti di onorabilità in assenza di elementi che suggeriscano il contrario e in assenza di dubbi fondati sull'onorabilità del soggetto stesso.

Considerata l'importanza che tali requisiti rivestono sotto il profilo reputazionale, il Consiglio ritiene doveroso richiamare l'attenzione dei soci sulla necessità che i candidati alla nomina di Sindaco di UniCredit, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile:

1. non versino nelle situazioni che possono essere causa di sospensione dalle funzioni di Sindaco;

Profilo del Collegio Sindacale

2. non si trovino - e non si siano trovati in passato - in situazioni che, con riguardo alle attività economiche ed alle condizioni finanziarie dei candidati medesimi, siano - o siano state - anche in via potenziale idonee a incidere sulla loro reputazione ovvero abbiano comportato perdite rilevanti per la Banca;
3. non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo reati, non appaiono compatibili con l'incarico di Sindaco di una banca o possono comportare per la Banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Resta fermo che la rilevanza di eventuali fatti e circostanze e l'impatto anche cumulativo che questi potranno avere sul rispetto da parte del candidato dei criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali, anche pregresse, saranno valutati al fine di verificare se pur in presenza di tali situazioni sia comunque preservata la sana e prudente gestione della Banca ed in particolare la sua reputazione e la fiducia del pubblico.

1.2.10 Modalità e tempistiche delle procedure di nomina

Al fine di consentire ai propri soci una migliore valutazione dei profili dei candidati alla carica di Sindaco di UniCredit, il Consiglio auspica che i Soci possano anticipare la presentazione delle liste, depositandole almeno 30 giorni prima dell'Assemblea.

Ulteriori informazioni relative alla nomina dei Sindaci e alla presentazione delle liste sono sinteticamente illustrate nel documento allegato "Informazioni in merito alla procedura di nomina del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.".

Induction e formazione

Il Consiglio di Amministrazione ricorda che in UniCredit è attivo un *induction program* permanente per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del quale beneficiano anche i componenti del Collegio Sindacale, comprendente sia sessioni finalizzate ad agevolare l'inserimento dei nuovi Sindaci che di formazione ricorrente al fine di preservare nel tempo il bagaglio di competenze tecniche necessarie per svolgere con consapevolezza il ruolo.

Saranno inoltre attivati piani di formazione individuali nel caso si rendesse necessario rafforzare specifiche conoscenze tecniche ed esperienze, anche al fine di integrare il grado di diversità e l'esperienza complessiva dell'organo di controllo.

**Informazioni in merito alla
procedura di nomina dei
Sindaci di UniCredit S.p.A.**

Indice

Avvertenze

1. Informazioni generali	4
2. Presentazione delle liste	5
3. Documentazione da depositare con le liste	6
4. Liste di minoranza e collegamenti tra liste	7
5. Procedura di nomina	8
6. Requisiti	9

Avvertenze

Il contenuto del presente documento è messo a disposizione dei Soci di UniCredit S.p.A. a mero titolo informativo e come tale non intende, pertanto, sostituire o integrare in alcun modo le prescrizioni normative, regolamentari e statutarie in materia di nomina del Collegio Sindacale, alle quali i Soci sono pregati di fare riferimento.

Informazioni generali

La nomina dei Sindaci è disciplinata dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 58/98 (TUF), dal D.Lgs. n. 385/93 (TUB) e dalle correlate disposizioni regolamentari nonché dall'articolo 30 dello Statuto sociale di UniCredit S.p.A., normativa alla quale si rinvia nel suo complesso.

Modalità di nomina dei sindaci

Ai sensi di Statuto, l'Assemblea Ordinaria deve nominare cinque Sindaci effettivi e quattro Sindaci supplenti. La durata del mandato del Collegio Sindacale è di 3 esercizi e scade alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono nominati sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a cinque candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a quattro candidati per quella di Sindaco supplente.

Chi può depositare le liste

I titolari di almeno lo 0,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La quota di azioni che legittima al deposito delle liste può essere detenuta da uno o più titolari di azioni.

Termine per il deposito delle liste

Le liste di candidati, corredate dalla necessaria documentazione, devono essere depositate **entro il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea (18 marzo 2019)** con le modalità specificate nel relativo avviso di convocazione.

Termine per la pubblicazione delle liste

Le liste dei candidati saranno messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea **(21 marzo 2019)** presso la Sede Sociale di UniCredit S.p.A., sul sito internet della Società e con le altre modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Presentazione delle liste

Ogni soggetto legittimato può presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista (anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie). I Soci appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni UniCredit, non possono presentare più di una lista (anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie).

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di decadenza della sua candidatura.

La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. L'attestazione ai sensi della normativa vigente della titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste può pervenire alla Società anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società stessa (cioè almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea).

Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e devono avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Infatti, le modalità di formazione delle liste e i criteri suppletivi di individuazione dei componenti dell'organo devono garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei Sindaci eletti.

Documentazione da depositare con le liste

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati i seguenti documenti, datati e sottoscritti:

- le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- la dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti CONSOB (Delibera n. 11971/99), avendo preso visione delle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (curriculum vitae dettagliato) nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell'articolo 2400 del Codice Civile¹;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionatamente alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, in particolare di quelli di professionalità, onorabilità e indipendenza. **Sul sito Internet della Società (www.unicreditgroup.eu/assemblea11aprile2019) è pubblicato un facsimile di dichiarazione di candidatura utilizzabile a tal fine.**

Le liste unitamente alle quali non sono depositati i predetti documenti saranno considerate come non presentate.

Nel presentare le liste, i soci sono invitati a tenere conto anche dei risultati dell'analisi svolta dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit, d'intesa con il Collegio Sindacale uscente, in merito alla composizione dell'organo di controllo considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, contenuti nel documento "**Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.**". Al riguardo, si raccomanda in particolare di fornire insieme alle liste anche le informazioni riguardanti il possesso di due o più delle aree di competenza previste nel predetto Profilo.

Si ricorda infine che **ciascun candidato deve prendere visione dell'informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali pubblicata sul sito Internet della Società (www.unicreditgroup.eu/assemblea11aprile2019).**

¹ Si invita a fornire questa documentazione sia in italiano che inglese.

Liste di minoranza e collegamenti tra liste

Nel rispetto della normativa vigente che prevede che almeno un membro effettivo del Collegio Sindacale sia espresso dai Soci di minoranza che non sono collegati, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, lo Statuto di UniCredit S.p.A. stabilisce che siano eletti dalle minoranze 2 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti, secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo *“Procedura di nomina”*.

Al fine di assicurare piena trasparenza su eventuali collegamenti tra liste, CONSOB ha formulato dettagliate raccomandazioni agli azionisti che depositano una lista di minoranza per la nomina dei Sindaci². In particolare, CONSOB richiede che i Soci che presentano “liste di minoranza” indichino, nella dichiarazione richiamata al paragrafo *“Documentazione da presentare con le liste”* attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti CONSOB, anche:

- l'assenza di relazioni significative con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ovvero
- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con tali azionisti insieme alle motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento.

La Società mette a disposizione del pubblico tale dichiarazione unitamente alla lista.

CONSOB ha precisato che la nozione di collegamento è *“atecnica”* e *“non può essere limitata alle fattispecie normativamente individuate del controllo e del collegamento”* e che alla stessa *“considerata la finalità antielusiva, deve essere attribuito un ampio significato”*.

² Comunicazione CONSOB n. 9017893 del 26 febbraio 2009.

Procedura di nomina

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono tratti dalle liste di maggioranza e di minoranza - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati i candidati - con le seguenti modalità:

- per quanto riguarda l'elezione dei Sindaci effettivi, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e cinque. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati del primo elenco di ciascuna lista nell'ordine previsto dallo stesso e sono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti i primi tre candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e i primi due candidati che hanno ottenuto il quoziente più elevato tra gli appartenenti alle liste di minoranza. E' eletto Presidente del Collegio Sindacale il candidato che ha ottenuto il quoziente più elevato tra i candidati appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di minoranza.
- per quanto riguarda, invece, l'elezione dei Sindaci supplenti, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre e quattro. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati del secondo elenco di ciascuna lista nell'ordine previsto dallo stesso e sono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti i primi due candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e i primi due candidati che hanno ottenuto il quoziente più elevato tra gli appartenenti alle liste di minoranza.

Nella tabella che segue sono riportati in forma sintetica i predetti criteri di nomina:

	Lista di maggioranza	Liste di minoranza
Sindaci effettivi	I primi 3 candidati	i 2 candidati più votati tra tutte le liste di minoranza
Sindaci supplenti	i primi 2 candidati	i 2 candidati più votati tra tutte le liste di minoranza
Presidente del Collegio Sindacale		Il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di minoranza

Requisiti

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, in particolare di quelli di professionalità, onorabilità e indipendenza (di seguito richiamati), e non devono trovarsi in situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità. Essi inoltre devono rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa vigente ed essere in grado di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.

Requisiti di professionalità

Almeno due dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non sono in possesso del requisito di cui sopra sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività professionali di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario, ovvero
- attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e - in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale, ovvero
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario e assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF, ovvero
- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro.

Requisiti di onorabilità

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162.

Requisiti di indipendenza

I Sindaci devono svolgere l'incarico con obiettività e integrità e nell'assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l'indipendenza di giudizio.

Fermi i casi di ineleggibilità previsti dalla normativa, ai sensi del Codice di Autodisciplina per le società quotate i Sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dall'art. 3 del Codice stesso con riferimento agli amministratori.

Cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità

Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio (art.148 TUF):

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Non possono inoltre ricoprire la carica di Sindaco coloro che si trovano/si siano trovati nelle situazioni o abbiano subito i provvedimenti previsti dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 e coloro per

cui ricorrano le fattispecie di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2010.

Si ricorda altresì che ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario per le banche (Circolare Banca d'Italia n. 285/2013) i componenti dell'organo con funzione di controllo non possono assumere cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, intendendosi per tale la partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario.

Disciplina della concorrenza

L'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201³ stabilisce che “è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti”.

I titolari di cariche incompatibili nel termine di 90 giorni dalla nomina devono comunicare l'opzione esercitata tra le predette cariche. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche.

Limiti al cumulo degli incarichi – time commitment

Ai sensi di quanto previsto in Statuto, i Sindaci possono assumere incarichi di amministrazione e controllo presso altre società nei limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.

Secondo quanto prescritto dal Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/99 in attuazione dell'articolo 148-bis del TUF non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società indicate dalla menzionata normativa nei limiti ivi stabiliti. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole (così come definite nell'ambito della citata normativa) non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi.

Il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro 90 giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti.

Si ricorda, in ogni caso, che la normativa riguardante le banche stabilisce che gli esponenti aziendali devono dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, anche tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni in esse esercitate nonché di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte (c.d. *time commitment*)⁴.

Con specifico riferimento ai limiti in materia di cumulo degli incarichi previsti per gli esponenti aziendali delle banche dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), espressamente menzionati anche dalla Circ. n. 285/13 della Banca d'Italia (*Disposizioni di Vigilanza per le banche*), e fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del disposto dell'art. 26 TUB, si richiama l'attenzione dei Soci sulle specifiche previsioni al riguardo contenute nel “*Profilo del Collegio Sindacale di UniCredit S.p.A.*”.

Si ricorda infine che i Sindaci nominati saranno soggetti anche alla valutazione della Banca Centrale Europea, per cui si invitano i presentatori delle liste, nel valutare le candidature da proporre, a prendere visione delle indicazioni al riguardo emanate da tale Autorità nel documento “*Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità*”.

³ Convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

⁴ Cfr, in particolare, l'art. 26 TUB e la Circ. n.285/13 della Banca d'Italia.